PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE EX L.R. LOMBARDIA N. 12/05 - ART. 38 -

-1- **Presentazione della domanda di permesso di costruire.**	La domanda di permesso di costruire è presentata dal soggetto legittimato a richiedere il titolo al ▸ competente ufficio comunale, ▸ o, se costituito, allo sportello unico per l'edilizia.
-1.1- Documenti da allegare alla domanda di permesso.	Alla domanda di permesso di costruire deve allegarsi: ▸ attestazione concernente il titolo di legittimazione; ▸ elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio; ▸ altri documenti eventualmente richiesti dalla vigente normativa; ▸ autorizzazione sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale o se la verifica sulla conformità non comporta valutazioni tecnico-discrezionali.
-2- **Comunicazione di nomina del responsabile del procedimento.**	L'ufficio comunale competente o lo sportello unico per l'edilizia **entro *10 giorni* comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento**.
-3- **Istruttoria.**	Il responsabile del procedimento **entro *60 giorni* dalla presentazione della domanda** ▸ istruisce la pratica; ▸ acquisisce i pareri necessari; ▸ valuta la conformità del progetto alla normativa vigente; ▸ formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico- giuridica dell'intervento richiesto.

-3.1- Modifiche di modesta entità al progetto: sospensione del termine.	Qualora ritenga necessario ai fini del rilascio del permesso apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, il responsabile del procedimento può richiedere tali modifiche illustrandone le ragioni. La richiesta sospende, fino al relativo esito, il termine di 60 giorni. Se l'interessato ▸ si esprime sulla richiesta di modifica entro il termine fissato, che comunque ***non*** può essere ***inferiore a 30 giorni*** **dal ricevimento della richiesta**, aderendovi ed integrando la documentazione nei **successivi** ***15 giorni***, il termine di **60 giorni ricomincia a decorrere per la parte rimanente dalla data di ricezione della documentazione integrativa**; ▸ non vi aderisce o non si esprime entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo.
-3.2- Interruzione del termine.	Il termine di **60 giorni può essere interrotto una sola volta** dal responsabile del procedimento **entro** ***15 giorni*** **dalla presentazione della domanda di permesso di costruire** esclusivamente per motivata richiesta di documenti che ▸ integrino o completino la documentazione presentata e ▸ non siano nella disponibilità dell'amministrazione. Il termine **ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa**. I termini di 60 e 15 giorni sono raddoppiati per i comuni con più di centomila abitanti, nonché, per i comuni fino a centomila abitanti, in relazione ai progetti particolarmente complessi, definiti tali da motivata determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi **entro 15 giorni** dalla presentazione della domanda.
-3.3- Conferenza di servizi.	Se per la realizzazione dell'intervento è necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'art, 32 c. 5 l.r. n. 12/05, ovvero diverse dall'azienda sanitaria locale, dai vigili del fuoco, dalla commissione edilizia o dalla

	commissione per il paesaggio, il competente ufficio comunale o lo sportello unico per l'edilizia convoca, sempre nel termine di ***60 giorni*** **dalla presentazione della domanda** di permesso di costruire, una conferenza di servizi.
-4- **Provvedimento finale.**	Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale o dallo sportello unico per l'edilizia ***entro 15 giorni*** ‣ **dalla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento** a seguito dell'istruttoria, di cui al c. 3 dell'art 38 l.r. n. 12/05, o ‣ **dall'esito della conferenza di servizi** di cui al c. 6 dell'art. 38 l.r. n. 12/05. L'infruttuosa decorrenza del termine di 15 giorni o del diverso termine fissato dal regolamento comunale per il rilascio del titolo abilitativo all'intervento, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione, di cui all'art. 39 l.r. n. 12/05[1]. Il termine fissato dal regolamento comunale per il rilascio del titolo abilitativo ***non*** può essere comunque ***superiore a*** ‣ ***90 giorni***, ‣ **per i comuni con più di centomila abitanti**, ***180 giorni***, **decorrenti dalla presentazione della domanda corredata da tutta la documentazione necessaria**, ma può essere raddoppiato per i procedimenti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento.
-5- **Avviso agli interessati.**	Dell'avvenuta adozione del permesso di costruire è dato **immediato** avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

Note:

1.
Art. 39 della l.r. n. 12/2005*:*

"1. Il potere d'intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP.
2. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 1, l'interessato, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 2, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.
4. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente".